

	REGIONE LAZIO	
	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	per l'esecuzione dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio	
	idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Colleparado", nel	
	Comune di Colleparado (FR) - CUP: F38H25001340002 - CIG _____	
	Codice Univoco Ufficio: _____	
	TRA	
	Il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrut-	
	ture, C.F. n. 80143490581, nominato con deliberazione di Giunta re-	
	gionale n. 477 del 26 giugno 2025, Ing. Luca Marta, nato a	
	_____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede	
	del- la Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7- Roma,	
	E	
	L'impresa, semplicemente "Ditta", con sede legale, in (....)	
	, rappresentata da nato a il _____ ,	
	C.F. in qualità di _____ ;	
	PREMESSO CHE	
	- _____ con determinazione n. G09094 del 15/07/2025è stato nominato,	
	il PE Maurizio Peccolo Massimo Responsabile unico del Progetto	
	dell'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in	
	sicurezza delle grotte di Colleparado", nel Comune di Colleparado (FR)	
	- CUP F38H25001340002 ai sensi dell'art. 15, comma 1 e 2, del D.lgs.	
	31 marzo 2023, n. 36;	

	- con Determinazione n..... del sono stati approvati gli atti di	
	gara consistenti in: Avviso di avvio procedura, Schema di Domanda di	
	partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di	
	invito, e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. n.36/2023, è	
	stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attra-	
	verso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della	
	stazione appaltante www.regione.lazio.it , nella sezione "Amministra-	
	zione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";	
	- in data.....è stata trasmessa a mezzo della Piattaforma STELLA la	
	Lettera di invito a n. operatori economici iscritti nell'Albo dei	
	Lavori Pubblici..... Qualificati nella categoria di lavori prevista	
	per l'appalto in oggetto;	
	- all'esito della valutazione delle offerte pervenute, sono stati	
	effettuati in capo alla Impresa risultata prima in graduatoria, i	
	controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del	
	D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con esito;	
	- con Determinazione n.del sono stati approvati gli	
	esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione	
	nei confronti dell'impresa, con sede legale a -	
	C.F./P.IVA che ha offerto un ribasso del corrispondente ad	
	un importo contrattuale pari ad € = comprensivo di	
	€ (Euro) per oneri della sicurezza e	
	€ (Euro) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.;	
	non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'ag-	
	giudicazione, come da dichiarazione del RUP del / / , agli atti	

	TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E	
	STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Oggetto e ammontare dell'appalto	
	L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento di "Mitigazione	
	del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Col-	
	lepardo", nel Comune di Colleparado (FR) - CUP F38H25001340002 - CIG	
		
	L'importo di contratto complessivo ammonta ad € = (Euro	
	) di cui € (Euro	
	) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del	
	%, come risulta dall'offerta dell'Impresa, € (Euro	
	) per oneri della sicurezza e € (Euro	
	) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.	
	Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche	
	tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono	
	indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché	
	nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicata-	
	rio, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo con-	
	tratto, anche se non materialmente allegati.	
	Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti	
	atti:	
	a) Capitolato Speciale d'Appalto;	
	b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;	
	c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;	

	d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art.	
	100 del D. Lgs. 81/2008;	
	e) Offerta economica;	
	f) Le polizze di garanzia.	
	Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa	
	A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa,	
	ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a	
	costituire la relativa polizza fideiussoria n° del / / ,	
	rilasciata da P. IVA , con sede legale in , per un	
	importo totale pari ad €	
	Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto a	
	stipulare apposita polizza assicurativa n. del / / , rila-	
	sciata dalla P. IVA , con sede legale in per	
	l'importo di € e per un massimale pari ad euro , che	
	rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del	
	danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed	
	opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei	
	lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori.	
	Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti	
	e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in	
	dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite	
	agli atti del Soggetto attuatore delegato per la mitigazione del	
	rischio idrogeologico e del RUP.	

Dette polizze resteranno depositate presso gli uffici fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.

La Direzione dei Lavori sarà eseguita da un D.L scelto della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione", dall'art.114 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

	La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai	
	sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecu-	
	zione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione	
	subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da de-	
	terminare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,	
	l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.	
	Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano	
	particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:	
	a) Una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminu-	
	zione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura	
	del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento	
	applicata alla prestazione da eseguire;	
	La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici in-	
	dividuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60.	
	Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di	
	cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:	
	• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per	
	imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le	
	somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali	
	Ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e	
	stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una	
	diversa destinazione dalle norme vigenti;	
	• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di	
	competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano	

stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 5 Termini di esecuzione.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell'area interessata dagli interventi. All'occorrenza l'Impresa ha, altresì, l'onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l'incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all'immediata eliminazione del pericolo. L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.

Art. 6 - Pagamenti

Ai sensi dell'art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'an-	
	ticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori.	
	L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta	
	sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percen-	
	tuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione	
	dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato in-	
	tegralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo	
	di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi	
	a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite	
	sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual- volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle	
	prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 250.000,00 (euro due-	
	centocinquantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei	
	lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del citato	
	Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
	Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione	
	della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di	
	contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte	
	della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali	

	atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fi-	
	dejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi	
	dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto	
	rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere	
	eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui cer-	
	tificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una	
	ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento)	
	sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi	
	dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza	
	dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.	
	Art. 7 - Ultimazione lavori, conto finale e certificato di regolare	
	esecuzione	
	A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL re-	
	dighe il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato	
	dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della let-	
	tera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi	
	di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018	
	del MIT e dall'art. 12, lett. e) dell'All. II.14 al D. Lgs. 30/2026.	
	All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg.	
	il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie	
	per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese	
	in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Collaudo sarà	
	emesso dal Collaudatore entro sei mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 116 comma 2 del D.lgs.	
	n. 36/2023.	

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Il subappalto è consentito nei limiti del 50% della categoria prevalente ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

	Ai sensi dell'art. 119, comma 2 il contratto di subappalto deve essere	
	stipulato, nella misura non inferiore del 20% delle prestazioni su-	
	bappaltabili, con piccole e medie imprese.	
	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve	
	garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti	
	nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento	
	economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il	
	contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti	
	collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subap-	
	palto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto	
	ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti	
	e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore	
	dei lavori provvederà a:	
	- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto	
	delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,	
	che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati	
	alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del	
	codice;	
	- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano	
	effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto	
	della normativa vigente e del contratto stipulato;	
	- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità	
	delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della so-	
	spensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare;	

	- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto	
	di contestazione;	
	- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,	
	alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,	
	delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.	
	Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione	
	appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e	
	dei cottimisti.	
	L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore	
	degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di si-	
	curezza previsti dalla normativa vigente.	
	L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento	
	economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e	
	territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si	
	eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'os-	
	servanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei con-	
	fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del	
	subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cot-	
	timo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione	
	circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di	
	collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il	
	titolare del subappalto o del cottimo.	
	La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro	
	trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere pro-	
	rogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso	

tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 9 - Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1% (unopermille) dell'importo netto dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento.

Art. 10 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali

	edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in	
	vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori	
	anzidetti.	
	Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le	
	norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli	
	operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati,	
	comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui paga-	
	menti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori	
	sono ultimati, destinando le somme co- si accantonate a garanzia	
	dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà no-	
	tizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accanto-	
	nate all'impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato	
	del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati	
	adempiti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa	
	non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al	
	risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice in ottemperanza alle	
	disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori	
	a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi	
	verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:	
	a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;	
	b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;	
	c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere	
	addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.	
	Art. 11 - Responsabilità verso terzi	

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita

Art 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

ISTITUTO:

AGENZIA DI

IBAN IT

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor C.F., nato a il e residente in

... quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi

	previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto	
	disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.	
	In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adem-	
	pimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di	
	subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso	
	di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve	
	automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata co-	
	municazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del	
	governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.	
	Art. 14 - Recesso	
	L' Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del	
	D.lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unila-	
	teralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative	
	ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventual-	
	mente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori	
	non eseguiti.	
	Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla	
	differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base	
	di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavorii	
	eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una for-	
	male comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non in-	
	feriore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende	
	in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei	
	lavori.	

	I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante	
	a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP,	
	prima della comunicazione del preavviso.	
	L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali	
	non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a dispo-	
	sizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso con-	
	trario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.	
	Art. 15 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
	Qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si renda ne-	
	cessario modificare le prestazioni oggetto del contratto, ciò avverrà	
	nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni fino alla del d.lgs. 36/2023, la sta-	
	zione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle con-	
	dizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può	
	fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	Art. 16 - Risoluzione	
	La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto,	
	ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi	
	di seguito specificati:	
	a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione	
	delle penali (10% dell'importo contrattuale);	
	La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti	
	di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:	

	a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;	
	b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;	
	c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);	
	d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;	
	e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;	
	f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;	
	g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione;	
	i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	

	j)subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, ces-	
	sione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali	
	che disciplinano il subappalto;	
	k)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie	
	del personale.	
	Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice	
	civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali	
	crediti da parte dell’Affidatario, l’ipotesi di violazione degli ob-	
	blighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento	
	recante codice di comporta- mento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal	
	"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5,	
	D. Lgs. n. 165/2001) approvato con delibera- zione di Giunta Regionale	
	del 21.01.2014, n. 33.	
	La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà	
	comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con	
	Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo	
	di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal rice-	
	vimento della stessa.	
	La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni	
	previste dall’art.122 comma 1 del d.lgs. 36/2023, nonché necessaria-	
	mente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.	

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

	In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto	
	risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla	
	maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni	
	ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 124, comma 1.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla	
	stazione appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripie-	
	gamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
	pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione	
	appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la	
	stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i	
	relativi oneri e spese.	
	Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante	
	procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello	
	stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione,	
	salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei	
	maggiori danni subiti.	
	Art. 17 - Danni da forza maggiore e sinistri	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o	
	provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di	
	seguito consentiti dal presente contratto: ai sensi delle leggi vi-	
	genti.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia	
	al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale	

	o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di	
	decadenza dal diritto all'indennizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere	
	diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo	
	verbale alla presenza di quest'ultimo.	
	4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia	
	concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è	
	tenuto a rispondere.	
	Art. 18 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva	
	espressa	
	L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e	
	all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in	
	qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli	
	organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla	
	"filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale	
	ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento	
	darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici ammi-	
	nistratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento,	
	alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'art. 317 c.p.	
	Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456	
	c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa	

o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 19 - Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art.124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del richiamato articolo.

Art. 20 - Cessione del Contratto

	È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto	
	contrario è nullo di diritto.	
	È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto	
	dell'articolo 120, comma 12, del D. lgs. 36/2023 e della Legge 21	
	febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di	
	crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni	
	debitrici.	
	Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni	
	di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili	
	alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora	
	queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente	
	e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della	
	cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusi-	
	vamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in mate- ria	
	bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto se-	
	parato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da	
	parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire	
	a maturazione.	
	La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di	
	accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore	
	dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione	

Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico Del Lazio

Art. 22 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

	Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento	
	della tabella sono a carico dell'appaltatore.	
	• Piano Operativo di Sicurezza.	
	L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti	
	nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli	
	adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni	
	del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.	
	Art. 23 - Spese di Contratto, di Registro ed Accessori	
	Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conse-	
	guenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa,	
	comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai	
	sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori	
	appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del	
	D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della sta- zione appal-	
	tante.	
	Art. 24 - Controversie	
	La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.lgs.	
	36/2023 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le contro-	
	versie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente	
	contratto.	
	Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che	
	prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in	
	seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	

economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il rappresentante Legale

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta